



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 422 del 03-07-2024

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 104 DEL 03-07-2024

Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI ANNO 2016 - PRESA D'ATTO E APPOSIZIONE DEL VISTO DI ESECUTORIETA'

L'anno duemilaventiquattro addì tre del mese di luglio, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

Visto il Decreto sindacale n. 5084 del 01/07/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'area Finanziaria;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 (art. 151, d.lgs.vo n. 267/2000 e art. 10, D.lgs.vo n. 118/2011)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 08/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;

Visto il D. Lgs. n. 446/1997 relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;

Vista la Legge 212/2000 concernente le disposizioni in materia di Statuto dei Diritti dei contribuenti;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze 03/09/1999 n. 321 “Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del Decreto Legislativo 26/02/1999, n. 46”;

Visto l’art. 9 comma 7 del D. Lgs n. 23 del 14/03/2011 “Per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato D. Lgs n. 504 del 1992 e l’art. 1 commi da 161 a 170, della citata Legge n. 296 del 2006;

Richiamati i commi 161 e 162 dell’art. 1, della Legge n. 296 del 27/12/2006 con i quali sono state definite le norme generali per l’attività di accertamento relative ai tributi locali;

Vista la normativa in materia di riscossione coattiva, ed in particolare:

- l’art. 12 del D. Lgs. 504/1992 che disciplina la riscossione coattiva, prevede che “Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell’articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni”;
- l’art. 1 comma 163 della L. 296/06 che ha stabilito “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”;

Premesso che sono stati emessi e notificati avvisi di accertamenti esecutivi per la corresponsione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’ anno 2016;

Rilevato che parte dei contribuenti non ha provveduto al pagamento degli avvisi di cui sopra entro le scadenze previste e cioè entro 60 gg dalla notifica, come previsto dall’art. 1 comma 173, lettera e) della Legge Finanziaria 2007 pertanto si rende necessario provvedere alla riscossione coattiva a mezzo ruolo secondo le disposizioni di legge;

Dato atto che, decorso il termine di 60 giorni, gli avvisi di accertamento acquistano efficacia esecutiva e che quindi vengono attivate le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica di cartelle di pagamento ai sensi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 la quale ha introdotto, dal 1° gennaio 2020, lo strumento dell’accertamento esecutivo che non necessita più della fase ingiuntiva;

Dato atto che l’art. 1 comma 792 della legge 160/2019 prevede che: “*l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi devono recare espressamente l’indicazione del soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata*” ed è quindi necessario individuare anticipatamente il soggetto cui affidare la riscossione coattiva da menzionare sull’avviso di accertamento;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 5 del 17/03/2023 con la quale è stata affidata la riscossione coattiva delle entrate comunali all' Agenzia delle Entrate –Riscossione” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell' artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall' art.1 della legge 1/12/2016 n.225;

Dato atto che la minuta di ruolo coattivo TASI è stata elaborata e inserita nel portale dell' Agenzia Entrate-Riscossioni in data 26-06-2024 Ns. prot.llo n. 4385, identificata con ID fornitura 370202406266013000 sulla base dei dati in possesso dell' ufficio;

Visto che la lista di carico è stata regolarmente compilata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contiene le partite definitive e senza alcuna contestazione pendente;

Ritenuto opportuno provvedere all' approvazione dei seguenti ruoli:

- nr. 108/2024/50087 – nr. 8/2024/50126 – 97/2024/50985 per TASI anno 2016 comprendente complessivamente nr. 61 avvisi , per l' importo complessivo di € 3.557,64 di cui € 2.886,64 di imposta, sanzioni ed interessi e € 671,00 di spese di notifica;

Considerato che il ruolo sopraindicato, per un totale complessivo di € 3.557,64 deve essere reso esecutivo, ai fini dell' attività di riscossione;

Visto l' art. 1 comma 792, 793,794 e 795 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

Visto l' art. 7 del D.L. 78/2015 di modifica dell' art. 10 comma 2-ter del D.L. 35/2013;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

1. Di approvare e rendere esecutivi i seguenti ruoli:

- nr. 108/2024/50087 – nr. 8/2024/50126 – 97/2024/50985 per TASI anno 2016 comprendente complessivamente nr. 61 avvisi , per l' importo complessivo di € 3.557,64 di cui € 2.886,64 di imposta, sanzioni ed interessi e € 671,00 di spese di notifica;

2. Di dare atto che l' entrata relativa all' adozione del presente provvedimento sarà introitata ai seguenti capitoli del bilancio 2024/2026:

- TASI 2016 € 3.557,64 al capitolo 30/1 - codice di bilancio n. 1.01.01.76.002;

3. Di dare atto che copia dettagliata del ruolo approvato si trova depositata presso l' Ufficio Tributi Comunale;

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all' Albo Pretorio online e trasmettere copia del presente atto determinativo alla Segreteria dell' Ente per l' inserimento nella raccolta generale annuale delle determinazioni.

| | |
|--|--|
| Accertamento N. 20 del 05-07-2024 a Competenza CIG | |
| 5° livello 1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo | |
| Capitolo 30 / Articolo 1 ACCERTAMENTO TASI- ANNI PRECEDENTI | |
| Causale | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI ANNO 2016 - PRESA DATTO E APPOSIZIONE DEL VISTO DI ESECUTORIETA |
| Importo 2024 | Euro 3.557,64 |

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 05-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni